## UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037

M

# UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. <u>303</u>/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 233 del 19 MAG 2016-----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta ZANALDA ADA, tipologia di concessione: FABBRICATI E STRUTTURE AD USO COMMERCIALE (art. 10 comma 1 lettera t)) e CORNICIONI DI TETTI E BALCONI CON AGGETTO SU AREE DEMANIALI (art. 10 comma 2 lettera c)) – attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE/RESIDENZIALI E CONNESSE

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la deliberazione n. 10 del 3.07.2014 della Conferenza degli Am-







ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio
Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom
Renato Melone;
Premesso che:
- la sig.ra ZANALDA ADA, nata a Gardone Riviera (BS) il 11.12.1925, resi-
dente in ARONA (NO) Piazza del Popolo, 38, era titolare della Concessione
Demaniale rilasciata dal Comune di Arona in data 16.12.2010 per
l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del
Lago Maggiore in Comune di ARONA (foglio 20 mappale 57) per una super-
ficie di mq. 85,30 ad uso "Cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree
demaniali-Fabbricati e strutture ad uso commerciale";
- che ai sensi dell'art. 2) della predetta concessione demaniale, la scadenza
della stessa era fissata al il 31.12.2015;
- che in data 27.03.2015 protocollo n. 777, la sig.ra ZANALDA ADA, nata a
Gardone Riviera (BS) il 11.12.1925, residente in ARONA (NO) Piazza del
Popolo, 38, presentava istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova conces-
sione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio
Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna
del Lago Maggiore, come di seguito indicato:

del Lago I	viaggiore, cor	ne di seguito maica	1		1
COMUNE	ATTIVITA'	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUP.	DURATA
ARONA	Residenziali	Cornicioni di tetti e	Foglio 20	Mq. 85,30	9 anni
e	e connesse –	balconi con aggetto	Mappale 57		
	Commerciali	su aree demaniali –			
	e connesse	fabbricati e strutture			
		ad uso commerciale			






- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. << la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando Patività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;----- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------ la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni - con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che:-----1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, ri-

- sponde all'esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il concessionario uscente;-----
- con Determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 314 del 9.07.2015 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge dell'istanza di cui sopra e si determinava il canone relativo all'occupazione in oggetto in € 1.146,47 (diconsi euro millecentoquarantasei/47) riferito all'anno 2015 (come da dettaglio analitico conservato in atti) dando atto che per l'anno 2016 lo stesso sarà adeguato in base all'indice ISTAT (Art. 25 Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) fino allo scadere della concessione;------ con la stessa determinazione veniva stabilito di dare ampia pubblicità nei seguenti modi:-----
- a) all'albo pretorio dell'Ente capofila della Gestione Associata Demanio









dell'occupazione con balconi e struttura ad uso commerciale in aggetto su area demaniale sul Lago Maggiore in comune di Arona (NO) area censita al N.C.T. mapp. 57 del fg. 20 e a lago. Richiedente: Sig.ra Zanalda Ada>>;------ visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;------ visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;------ richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;------ visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;------ visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

#### CONCEDE





zione Interna Piemontese per complessivi 85,30 mq. (foglio 20 mappale 57 del N.C.T. del Comune di Arona) di cui mq. 36,57 di "fabbricati e strutture ad uso commerciale" (art. 10, comma 1, lettera t)) e mq. 48,73 di "cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali" (art. 10 comma 2 lettera c)) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2024 (durata anni 9 ai sensi/del Regolamento regionale n. 13/R-2009),----per la seguente attività d'uso: commerciali e connesse/residenziali e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2024.-----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2016 è stato determinato in € 1.145,32 (€ 1.146,47x-0,01%), ai sensi dell'art. 15 comma 3 e comma 9 del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 6/05/2016 .----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di

mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 – Si da atto della "garanzia" di € 913,26 fornita dal Concessionario, ai sensi della precedente concessione demaniale n. 013/10 TA del 16.12.2010, con versamento effettuato in favore del Comune di Arona.-----La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.----Art. 4 – L'area/beni oggetto della presente concessione risultano già occupati dal Concessionario.-----Art. 5 - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-





zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.----Art. 8 L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario: - per il mancato regolare pagamento del canone;------ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;------ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;------ per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;------ per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene conces-SO:----- per il mancato accatastamento dell'immobile entro il 31.12.2016.-----Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio



per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----Art. 16 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-





Art. 17 — Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (veranda) iscrivibili al N.C.E.U. codesta Ditta dovrà provvedere entro 31.12.2016 ai sensi della vigente normativa a regolarizzare la posizione presso il competente Ufficio del Territorio (anche per il tramite di questo ufficio) ricordando che l'accatastamento dovrà essere in capo al Demanio dello Stato e che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il concessionario.

Art. 18 — Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.

Lesa lì, 19 MAG 2016

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato

La sottoscritta Zanalda Ada (c.f.: ZNL DAA 25T51 D917L), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione e di accatastamento), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene), 17 (obbligo di accatastamento).

Zamaldus Adax




dr. Salvatore Sangrigoli
FONZIONARIO

Antonella Soncini

Firma su delega

Registrato a Borgomanem-Srv





PIANO TERZO

· Haa Zanaldo Il Richiedente